

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia del 22 luglio 2016

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

visti:

- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «educazione dell'infanzia» del 30 settembre 2015;

decreta:

Capitolo primo Generalità

Descrizione
e titoli

Art. 1

¹La SSS per educatori dell'infanzia offre cicli di formazione SSS per Educatore dell'infanzia.

²Il titolo rilasciato al termine del ciclo di cui al cpv. 1 è di «educatore dell'infanzia dipl. SSS».

Commissione
di vigilanza

Art. 2

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, la commissione di vigilanza della formazione educatori dell'infanzia è composta di cinque membri, tra i quali il capo dell'Ufficio della formazione sanitaria e sociale (UFSS) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione).

Capitolo secondo Ammissione e frequenza

Ammissione
iniziale

Art. 3

¹Sono ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili i titolari di un attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale indirizzo infanzia, o titolo ritenuto equivalente dall'autorità federale di riconoscimento.

²L'esame di graduatoria prevede un commento scritto su un tema professionale, un colloquio individuale con i docenti responsabili della formazione e un colloquio con uno psicologo.

Frequenza
e sanzioni
disciplinari

Art. 4

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

Capitolo terzo Insegnamento

Durata
e modalità

Art. 5

La struttura della formazione di educatore dell'infanzia è definita come segue:

Scuola teoria + lavoro personale + studio e altre attività	1800 ore equivalenti al 50% del totale della formazione
Istituzione formatrice pratica professionalizzante + lavoro personale e altre attività	1800 ore equivalenti al 50% del totale della formazione
Totale formazione	3600 ore

Definizione dei
piani di studio

Art. 6

¹I piani di studio della SSS per educatori dell'infanzia sono definiti negli allegati.

²Essi sono allestiti dalla direzione di istituto in collaborazione con i docenti, la commissione di vigilanza e sono sottoposti all'approvazione del Dipartimento.

Assicurazioni
sociali, spese,
diritti e doveri
particolari

Art. 7

¹Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

²Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

³Durante la formazione pratica:

- non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola;
- le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

Controlli
della salute

Art. 8

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e alla fine della formazione e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage pratici.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

⁴Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto **Valutazioni, note e promozione**

Valutazioni

Art. 9

La valutazione delle competenze acquisite dalla persona in formazione avviene per i moduli descritti negli allegati

Criteri
di promozione

Art. 10

¹La promozione all'anno successivo avviene quando è stata ottenuta almeno la sufficienza in tutte le materie; in caso di insufficienza la valutazione deve essere ripetuta entro sei mesi in data stabilita dalla direzione di istituto.

²Il mancato superamento del periodo di formazione pratica del I anno implica la ripetizione dell'intero anno scolastico.

Procedure di
qualificazione
finali

Art. 11

¹Per l'accesso alle procedure di qualificazione finali la persona in formazione deve essere stata ammessa al II anno e aver superato la valutazione della pratica professionale del I anno

²Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) una qualificazione nella formazione pratica;
- c) un colloquio professionale.;
- d) la sufficienza della media delle discipline del II anno.

³Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle prime tre parti indicate al cpv. 1 sono superate e se la media delle discipline del II anno è sufficiente con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

⁴La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione può ripeterle una sola volta. Nel caso di mancato ottenimento della media necessaria la persona in formazione ripete l'anno scolastico.

Criterio per
la durata
massima della
formazione

Art. 12

Complessivamente la formazione non può durare più di quattro anni.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Norme
transitorie

Art. 13

Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2015 valgono le disposizioni pre-
vigenti, segnatamente quelle contenute nel piano di studio per la formazione di
Educatore/trice dell'infanzia SSS del 13 agosto 2012.

Entrata in
vigore e
pubblicazione

Art. 14

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 e abro-
ga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 22 luglio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Allegato A

Piano di studi educatori dell'infanzia dipl. SSS

AREE DISCIPLINARI	ORE
Cultura e Società	210
Psicologia e Psicopatologia	170
Intervento educativo/Etica professionale	190
Metodologia professionale	230
Attività creative	150
Psicomotricità	50
Comunicazione e relazione	60
Pratica riflessiva	160
Totale	1220